

**NORMATIVA**

**CORONAVIRUS**

**22 marzo 2020**

## **Firmato DPCM 22 marzo 2020 per limitare le attività produttive**

### **In breve**

In tarda serata di oggi, 22 marzo, è stato firmato il DPCM annunciato dal Presidente del Consiglio Conte con nuove misure per contrastare l'epidemia da Covid-19. In particolare il provvedimento dispone la chiusura delle attività produttive con eccezione di quelle indicate dall'allegato al provvedimento stesso. Le disposizioni previste producono effetto dalla data del 23 Marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 Aprile 2020.

**TES/ASI 83/20**

### **Precedenti comunicazioni**

A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), Federchimica si è prontamente attivata per fornire alle imprese aggiornamenti costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Sono state quindi inviate numerose comunicazioni alle Imprese, disponibili sul [Portale dei Servizi](#). In particolare si rimanda alla lettura delle Circolari TES n. 33, 34, 36, 39, 43, 45, 50, 52, 56, 57, 60, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 79 e 81, delle Circolari IND n. 41, 46, 48, 59, 64, 65, 66 e 71 delle Circolari DG n. 54 e 58, della Circolare IST n. 76.

### **DPCM 22 marzo 2020: elenco delle attività consentite**

In allegato, il testo firmato del DPCM del 22 Marzo 2020 adottato in data odierna dal Governo per introdurre ulteriori misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 che abbiamo ricevuto da Confindustria insieme ad alcuni commenti preliminari che sono di seguito riportati:

Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.

Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti.

Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell'agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO. È opportuno precisare che, su sollecitazione di Confindustria, l'elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.

Al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.

Allo stesso modo, sempre recependo una richiesta di Confindustria, il DPCM prevede la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l'attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.

Ancora, sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa in questo caso autorizzazione del Prefetto competente.

Si segnala che: i) nell'elenco Allegato sono state incluse le attività di vigilanza, funzionali tra le altre cose alla sicurezza di impianti e strutture oggetto del blocco; ii) sono state incluse anche alcune delle attività di manutenzione; iii) per le attività oggetto di blocco è prevista la possibilità di proseguire fino al 25 marzo per completare quanto necessario alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.

Si segnala, inoltre, che il DPCM precisa come le imprese le cui attività non sono sospese, rispettano i contenuti del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali. Inoltre, è comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del "blocco", sono svolte con modalità di lavoro agile.

### **Entrata in vigore**

Le misure introdotte dal DPCM producono effetti **dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020**.

Le nuove misure introdotte si applicano unitamente alle disposizioni introdotte dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, la cui efficacia viene estesa dal 25 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.

### **Allegati**



DPCM-22 marzo 2020